

Risoluzione n. 31045 del 18.2.2011

Oggetto: D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 - Art. 79 - Esercizio dell'attività di tinto lavanderia. Nomina del Direttore Tecnico e requisiti professionali in assenza di normativa regionale.

Con nota (...) codesto Ufficio segnala di aver ricevuto, da impresa individuale, una SCIA ai sensi dell'art. 19, co. 2 della l. 241/1990 per l'esercizio dell'attività di una nuova tintolavanderia da svolgere in forma artigiana. Nella segnalazione risultava omessa l'indicazione del direttore tecnico e dei requisiti da esso posseduti. Codesto Ufficio ritiene che con l'intervento del D.Lgs. 59/2010 non sia più possibile derogare al possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di una nuova tintolavanderia, in virtù, tra l'altro, della disposizione contenuta nell'art. 84 dello stesso D.Lgs. (Clausola di cedevolezza), in assenza di specifici provvedimenti regionali di disciplina, chiedendo in merito l'avviso di questa Direzione.

Sul punto si osserva quanto segue:

La l. 84/2006 prevede all'art. 4 (Modalità di esercizio dell'attività) la presenza, presso ogni sede dell'impresa, di un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale (art. 2 comma 2), comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
- b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; e) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
- d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a 1, 2 o tre anni a seconda dell'esistenza di un pregresso rapporto di apprendistato o della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

La modifica apportata alla preesistente normativa per effetto del D.Lgs. 59/2010 oltre a ridurre in misura consistente la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale di cui alla lettera a), opera una netta semplificazione con riferimento al comma 4, nel prevedere che le regioni stabiliscano i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi e identifichino i diplomi inerenti l'attività senza una previa determinazione dei criteri generali in sede di conferenza Stato-Regioni, nell'intento di consentire a queste ultime un più rapido intervento attuativo.

A fronte di ciò, anche alla luce della ed. "clausola di cedevolezza", la scrivente non ritiene possa essere vanificato, o comunque rinviato ad una data indeterminata ed interamente rimessa alla volontà di attuazione amministrativa regionale, il principio - introdotto dalla legge n.84/2006 e confermato dal recente decreto legislativo di attuazione della direttiva "Servizi" - dell'obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività anche in relazione ai possibili rischi professionali, pur ribadendo l'esigenza, in passato affermata, di evitare che la mancata attivazione da parte delle regioni dei corsi professionali finalizzati al conseguimento di uno dei possibili requisiti di cui alla norma, costituisca un ostacolo ingiustificato all'apertura di nuove imprese del settore.

La valenza di tale previsione normativa è infatti connessa non solo all'esigenza irrinunciabile di un'adeguata qualificazione tecnica di tale funzione, ma prima ancora all'esigenza che i delicati aspetti tecnici e di rischi anche per la salute e per l'ambiente connessi a tale attività siano oggetto, nell'organizzazione aziendale, dell'attenzione che deriva dalla previsione di tale specifica funzione dedicata.

Anzitutto, anche in mancanza di ulteriori interventi regionali di attuazione, la normativa attualmente vigente consente l'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un'esperienza professionale specifica maturata attraverso un periodo di inserimento rispettivamente di 1,2 o 3 anni ai sensi della citata lettera d).

Inoltre, anche la mancata disciplina ed attuazione dei corsi di qualificazione da parte di una singola regione, non impedisce in assoluto l'utilizzo di tale requisito, essendo comunque possibile utilizzare a tal fine la frequenza di un corso i cui contenuti siano stati già riconosciuti validi da una diversa regione, stante l'evidente valenza nazionale di qualsiasi titolo di formazione professionale.

In terzo luogo, si ritiene possibile il ricorso a soluzioni idonee a consentire l'applicazione della norma sulla base del generale principio secondo cui le norme prive di disposizioni attuative non possono essere per ciò private di ogni efficacia, ma devono comunque essere applicate "per quanto possibile". Appare ad esempio possibile che le nuove imprese che avviino la loro attività in regioni in cui non sia stata ancora adottata un'adeguata disciplina in materia, individuino comunque un responsabile tecnico operante a titolo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio (diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario in materie inerenti l'attività - e l'inerenza del titolo di studio andrà valutata secondo criteri di responsabile ragionevolezza in primis dallo stesso candidato all'incarico), fintanto che l'intervenuta normativa regionale di attuazione non consenta di confermare la sua idoneità o, al contrario, non lo renda inidoneo, salva restando la possibilità per l'interessato di maturare nel frattempo uno dei requisiti di cui alla lettera d) o di impegnarsi a conseguire entro un termine prefissato il requisito di cui alla lettera a).

Per quanto attiene al secondo punto sollevato da codesto Ufficio relativamente alla competenza in merito all'accertamento dei requisiti professionali, sempre con riferimento al quadro normativo delineato dal D.Lgs. 59/2010, si ritiene che in virtù del disposto combinato dell'art. 79, comma 1 del predetto Decreto Legislativo e dell'art. 4-ter dell'art. 49 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni con l. 30 luglio 2010, n. 122, in mancanza di specifica previsione normativa che ne attribuisca ad altri enti la competenza (come negli esempi relativi a diverse attività citati da codesto Ufficio), tale

competenza resti demandata al Comune, destinatario sostanziale della SCIA, non derivando da tale innovazione e semplificazione procedurale alcuna modifica relativamente all'assetto delle competenze anteriormente vigenti.

La presente nota è trasmessa anche alla regione competente affinché possa far conoscere al riguardo eventuali ulteriori o diverse determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)